

degli stranieri delle attività professionali indipendenti;

in Francia:

— con l'esclusione dei coltivatori di nazionalità straniera dal beneficio del regime dei contratti agrari (articolo 869 del codice rurale);

— con l'esclusione degli stranieri dall'iscrizione nelle liste elettorali per la designazione degli assessori dei tribunali paritetici dei contratti agrari (articolo 4 del decreto del 22 dicembre 1958, n. 58—1293).

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fr. NEEF

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative

(67/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, e in particolare il titolo IV, F, 4,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento comporta, per l'attuazione di detta

libertà in agricoltura, uno scadenario speciale che tiene conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la quarta serie di misure che figura in detto scadenario prevede che l'accesso degli agricoltori cittadini degli altri Stati membri alle cooperative sarà assicurato da ciascuno Stato membro, all'inizio della terza tappa, alle stesse condizioni applicabili ai propri cittadini;

Considerando che la presente direttiva concerne solo le società aventi la natura giuridica di cooperative e non le altre associazioni o unioni d'interesse collettivo; che la definizione della cooperativa è di competenza degli Stati membri;

Considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento sul territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62

⁽²⁾ GU n. 201 del 5. 11. 1966, pag. 3473/66.

⁽³⁾ GU n. 17 del 28. 1. 1967, pag. 280/67.

consecutivi (63/261/CEE)⁽¹⁾ e della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (63/262/CEE)⁽²⁾ godono già dell'assimilazione ai cittadini del paese ospitante per quanto concerne l'accesso alle cooperative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In conformità delle disposizioni degli articoli seguenti, gli Stati membri sopprimono, a favore dei cittadini e delle società degli altri Stati membri che esercitano sul loro territorio un'attività agricola non salariata o vi si stabiliscono a tale scopo, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'accesso alle cooperative.

Articolo 2

1. a) Ai sensi della presente direttiva, per accesso alle cooperative s'intende la facoltà per i beneficiari di esserne soci o dirigenti, conformemente alla giurisprudenza dello Stato membro in cui risiedono, di prendere l'iniziativa di costituire cooperative, nonché di essere membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di direzione o di qualsiasi altro organo analogo in seno ad una cooperativa;

b) Ai sensi della presente direttiva, per cooperative s'intendono le società che hanno tale denominazione in ciascuno degli Stati membri o che, senza essere così denominate, rispondono ai principi cooperativi. Le denominazioni sono attualmente le seguenti:

in Belgio:

«Société coopérative, samenwerkende vennootschap» (codice di commercio, libro I, titolo IX, sezione VII);

in Germania:

«Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht» e «eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht» (legge 1° maggio 1889 nel testo del 20 maggio 1898);

in Francia:

«Société coopérative» (codice civile, libro III, titolo IX; legge modificata del 10 settembre 1947 relativa allo statuto della cooperazione; decreto modificato 59-286 del 4 febbraio 1959; titolo III della legge modificata del 24 luglio 1867 sulle società; (codice rurale, titolo II del libro IV);

in Italia:

«Società cooperativa» (codice civile, libro V, titolo VI; legge sulla cooperazione 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche);

nel Lussemburgo:

«Association agricole» (decreto granducale del 17 settembre 1945).

«Société coopérative» (legge 10 agosto 1915 sezione VI);

nei Paesi Bassi:

«Coöperatieve vereniging» (legge 28 maggio 1925).

2. Ai sensi della presente direttiva, per attività agricole si intendono:

— le attività comprese nell'allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (classe ex 01, Agricoltura, della «Classification internationale type par industrie de toutes les branches d'activité économique»⁽³⁾), e in particolare:

a) l'agricoltura in generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione di sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari; l'apicoltura; la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova, di miele;

— il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento praticati come attività secondarie, quando queste operazioni siano compatibili con la regolamentazione nazionale e in particolare con il piano di utilizzazione dei terreni.

(¹) GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1323/63.

(²) GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1326/63.

(³) Ufficio statistico delle Nazioni Unite, études statistiques, série M, n. 4, riv. 1 (New York 1958).

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che:

— in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, impediscono ai beneficiari di avere accesso alle cooperative o subordinano tale accesso a condizioni speciali;

— risultano da una pratica amministrativa avente l'effetto di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello applicato ai propri cittadini per quanto concerne l'accesso alle cooperative.

2. Tra le restrizioni da sopprimere figurano in particolare quelle contenute in disposizioni che vietano o limitano, nei confronti dei beneficiari, l'accesso alle cooperative alle stesse condizioni applicabili ai cittadini del paese ospitante nel modo seguente:

in Francia:

Con l'obbligo di possedere la cittadinanza francese:

— per essere amministratore di una società cooperativa agricola (Codice rurale, articolo 550; decreto n. 59-286 del 4 febbraio 1959, relativo

allo statuto giuridico della cooperazione agricola, articolo 20, modificato dal decreto n. 61-867 del 5 agosto 1961);

— per essere mandatario di una società cooperativa agricola in seno al consiglio di amministrazione di una unione di società cooperative agricole (articolo 550 del codice rurale);

— per essere sindaco-revisore dei conti («commissaire aux comptes») di una società cooperativa agricola o di una unione di società cooperative agricole (codice rurale, articoli 550 e 552; decreto 59-286 del 4 febbraio 1959 summenzionato, articolo 28).

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fr. NEEF